

TAX CREDIT E BRANDED CONTENT TELEVISIVO E WEB

20 Settembre 2019



STUDIO LEGALE
MASSARO

TAX CREDIT

PER LO SVILUPPO E LA PRODUZIONE DI OPERE AUDIOVISIVE TELEVISIVE E WEB

FONTI NORMATIVE

- art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 91 recante “*Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112 e ss.
- *DM 5.22.2015 e D.M. 15.3.2018 - Disposizioni applicative*

BENEFICIARI DIRETTI

PRODUTTORI ORIGINARI INDIPENDENTI TITOLARI DEI DIRITTI SULL'OPERA

BENEFICIARI INDIRETTI

COPRODUTTORI E BRAND INVESTITORI

REGOLE GENERALI

PROFILO DEI PRODUTTORI INDIPENDENTI BENEFICIARI

Chi organizza la produzione dell'opera, esercita l'attività produttiva in forma esclusiva o prevalente e sia in possesso dei seguenti requisiti:

- sia iscritto nell'elenco informatico presso il Ministero;
- abbia sede nello SEE;
- sia soggetto a tassazione in Italia;
- abbia i requisiti patrimoniali;
- non sia controllato da emittente televisiva o fornitore di servizi di hosting;
- per 3 anni non destini almeno il 90% della propria produzione ad una sola emittente;
- sia titolare di almeno una quota diritti primari dell'opera.

OPERE ELEGGIBILI

- OPERE DI FICTION**, singole o seriali, di durata complessiva non inferiore a 52 minuti e con un costo complessivo non inferiore a euro 2.000 al minuto;
- OPERE DI ANIMAZIONE**, singole o seriali, di durata complessiva non inferiore a 24 minuti e con un costo complessivo non inferiore a euro 400 al minuto;
- DOCUMENTARI**, singoli o seriali, di durata complessiva non inferiore a 40 minuti e con un costo complessivo non inferiore a euro 400 al minuto;
- OPERE DESTINATE AL PUBBLICO** prioritariamente per mezzo di un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi di durata uguale o superiore a 10 minuti, il cui il costo minimo complessivo di produzione non sia inferiore a euro 800 al minuto

OPERE NON ELEGGIBILI

- a) opere audiovisive destinate al prioritario sfruttamento in sala cinematografica;
- b) opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale;
- c) pubblicità televisive, spot pubblicitari, televendite e telepromozioni;
- d) opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali;**
- e) programmi di informazione e attualità;
- f) giochi, spettacoli di varietà, quiz, talk show;
- g) programmi di gare e competizioni o contenenti risultati di gare e competizioni;
- h) trasmissione anche in diretta, di eventi, ivi compresi gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi;
- i) programmi aventi scopi esclusivamente didattici e formativi.

CREDITO IMPOSTA PER LO SVILUPPO

Opere eleggibili: Film, opere televisive e web di nazionalità italiana che abbiano superato il test di eleggibilità culturale e siano stato commissionate, realizzate e depositate presso gli organi preposti.

Aliquota: 30% spese sostenute per lo sviluppo.

Limite massimo annuo: € 300.000 per ciascuna impresa o Gruppo di Imprese.

Presentazione Richiesta: entro 60 gg dal termine di sostenimento spese e prima della richiesta di tax credit per la produzione.

Documentazione essenziale: rendicontazione spese sostenute con attestazione di revisore contabile o commercialista; contratto autori e quietanza di pagamento; ammontare del credito del P.I., piano finanziario e suddivisione piano di utilizzo del credito d'imposta nei successivi 3 esercizi (4 per le opere di animazione).

CREDITO D'IMPOSTA PER LA PRODUZIONE

ALIQUOTE: 15%, 20%, 25%, 30% per le opere in coproduzione o in preacquisto o in licenza di prodotto - in dipendenza della titolarità dei diritti del P.I., della limitazione temporale e dell'internazionalità dell'opera.

Ai fini della determinazione delle aliquote le emittenti soggette a giurisdizione di un altro Stato estero sono equiparate alle emittenti televisive italiane.

Per le opere in Coproduzione il credito d'imposta maturato sull'opera non concorre al raggiungimento della quota minima in capo al P.I..

CEDIBILITA' DEL CREDITO DI IMPOSTA DI PRODUZIONE

Dal beneficiario ad intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi.

RICHIESTA PREVENTIVA TAX CREDIT PRODUZIONE

ITER

- Richiesta preventiva **entro 90 giorni** prima della data di inizio delle riprese o di lavorazione da presentare via WEB, in appositi modelli predisposti dalla DG Cinema;
- Entro **60 giorni** dalla data di ricezione della richiesta preventiva, e in ogni caso non prima dell'avvenuto riconoscimento della nazionalità italiana provvisoria, la DG Cinema comunica il riconoscimento o meno dell'eleggibilità culturale e del tax credit teorico spettante.

RICHIESTA PREVENTIVA TAX CREDIT PRODUZIONE

OGGETTO

A pena di decadenza del Tax Credit, entro **18 mesi dalla data di presentazione della richiesta preventiva (+12 mesi per le opere di animazione)**, e comunque entro 60 giorni dalla diffusione dell'ultimo episodio dell'opera, il P.I. consegna al Mibact :

- copia campione dell'opera audiovisiva;
- copia del contratto o dei contratti e degli accordi fra P.I. ed emittente televisiva o fornitore servizi media audiovisivi;
- copia dei contratti di acquisizione dei diritti.

RICHIESTA PREVENTIVA TAX CREDIT PRODUZIONE ITER

Richiesta definitiva da presentare **entro 180 giorni** dalla data di consegna della copia campione dell'opera, dopo l'ottenimento della nazionalità definitiva;

Entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta definitiva, il **Mibact** comunica al produttore originario indipendente l'importo del credito riconosciuto e maturato sulla base delle spese effettivamente sostenute.

RICHIESTA DEFINITIVA TAX CREDIT PRODUZIONE

OGGETTO

- costo complessivo dell'opera e il costo eleggibile, con attestazione di effettività delle spese sostenute rilasciata dagli organi competenti (es. commercialista);
- contratto sottoscritto con gli autori del soggetto, della sceneggiatura, con allegata quietanza di pagamento del compenso;
- numero totale di giornate di ripresa o di lavorazione;
- l'ammontare del credito d'imposta maturato dal produttore e quello già utilizzato, e il mese dal quale è inizialmente sorto il diritto all'utilizzo del credito d'imposta;
- l'ammontare delle spese sostenute all'estero;
- l'utilizzo effettivo del tax credit, suddiviso per esercizio finanziario, ed importo ancora da utilizzare secondo il piano di utilizzo.

REINVESTIMENTO DEL CREDITO DI IMPOSTA DI PRODUZIONE

Obbligo per il produttore indipendente originario di reinvestire l'importo del beneficio **entro 24 mesi** dalla data di riconoscimento definitivo nei seguenti modi, (art.20) congiuntamente o alternativamente:

- aumento della propria quota di partecipazione nell'opera cui si riferisce il beneficio, ulteriore rispetto alle aliquote del 5% o del 10% rispettivamente per le opere prevalentemente finanziate dall'emittente televisiva e per le opere audiovisive in coproduzione;
- lo sviluppo o la produzione, o la distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere audiovisive di nazionalità italiana.

Mancato rispetto dell'obbligo comporta l'inibizione del diritto di richiedere il tax credit per 24 mesi.

LA REVOCA DEL BENEFICIO

- Mancata attestazione del requisito di *produttore indipendente* o di *produttore audiovisivo originario*;
- Mancato rispetto delle quote di titolarità dei diritti previste ex lege in base alle diverse aliquote riconosciute.

Sanzioni: recupero della somma indebitamente già utilizzata, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, o della somma fruita in misura eccedente all'importo riconosciuto con la comunicazione della DG Cinema.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

STUDIO LEGALE
MASSARO

ROMA
Via Aureliana 63
00187 Roma

T. +39 06 4873941 - F. +39 06 483596
segreteria@studiolegalemassaro.org

MILANO
Via Serbelloni 14
20122 Milano